

FAQ (Frequently Asked Questions) sul Consenso informato

Guida per coloro che accedono ai servizi della Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (A cura della Medicina Legale Ospedaliera)

Accesso al Pronto Soccorso

- Nel caso di accesso al Pronto Soccorso (adulto/pediatico/ostetrico-ginecologico) riceverà dei moduli in cui le saranno date le prime informazioni riguardanti l'accesso e il percorso di cura che intraprenderà durante il quale le verrà precisato di volta in volta e dietro sua richiesta, la diagnosi, la prognosi, i benefici, ed i rischi, degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati nel suo caso, nonché le conseguenze prevedibili di un eventuale rifiuto.
- Sarà nostra cura spiegarle i rischi generali e quelli specifici in riferimento al suo stato di salute e le illustreremo le eventuali alternative, ove possibili.
- Tali informazioni saranno aggiornate in base al suo stato di salute.
- E' un suo diritto rifiutare tali informazioni e/o acquisire ulteriori pareri di sanitari di sua fiducia.

Chi può ricevere le informazioni sul suo stato di salute

- Lei ha diritto esclusivo di conoscere il suo stato di salute ma può anche decidere di non ricevere tutte o parte delle informazioni.
- Le norme in tema di consenso informato prevedono che le persone maggiorenti capaci giuridicamente di agire possono delegare una persona a ricevere le informazioni del suo stato di salute. Le generalità della persona indicata saranno riportate nella documentazione sanitaria
- I minori di età e le persone non capaci di agire, comunque in relazione alle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto delle norme vigenti, hanno diritto a ricevere le informazioni per essere poste in condizione di esprimere la propria volontà.

In che cosa consiste il consenso informato al trattamento sanitario

- E' importante sapere che tranne alcuni casi di legge, quali i trattamenti sanitari obbligatori, è necessario rilasciare il consenso prima di iniziare un trattamento sanitario. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza vengono assicurate le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente, ove le condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirlo.
- Il Consenso Informato è alla base della relazione di cura e di fiducia fra Lei ed il medico a cui contribuiscono, in base alle rispettive competenze i diversi professionisti sanitari dell'equipe, e se lei lo desidera, i suoi familiari o le persone di sua fiducia.
- Il Consenso Informato è pertanto necessario per l'inizio o la prosecuzione di qualsiasi trattamento sanitario nel rispetto della sua volontà.
- Oltre ai moduli informativi riceverà un modulo per l'acquisizione del consenso informato di tipo "GENERALE", necessario per l'inizio dei primi trattamenti sanitari presso la AOSCF.
- Il consenso non è solo l'accettazione o il rifiuto del trattamento sanitario ma è **tempo di cura**. Non esiti a chiedere le informazioni e le spiegazioni di cui ha bisogno per esprimere il consenso.
- In base al percorso terapeutico-assistenziale adeguato alla sua situazione di salute sarà necessario sottoscrivere uno o più moduli per rilasciare un consenso informato "SPECIFICO" per le necessità diagnostiche, le cure mediche o chirurgiche che si renderanno necessarie, che contempla anche la valutazione del rischio correlato alle sue condizioni di salute.
- E' opportuno infatti che Lei sappia che ogni indagine diagnostica, cura medica o chirurgica può comportare rischi, non sempre del tutto prevenibili, di eventi avversi nonostante il rigoroso rispetto delle raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali adottate da questa Azienda Ospedaliera.
- In ogni momento Lei può revocare un consenso già rilasciato anche se ciò comporta l'interruzione del trattamento intrapreso con le conseguenze che le verranno illustrate.

Chi può esprimere il consenso all'informazione e al trattamento.

- Le norme vigenti prevedono che le persone maggiorenni capaci di agire possono esprimere il consenso o indicare un familiare o un'altra persona di fiducia incaricata di esprimerlo.
- Le sue generalità o quelle della persona titolata che esprime il consenso in sua vece, saranno riportate nella documentazione sanitaria.
- Nel caso delle persone minorenni il consenso è espresso da chi ha la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
- Nel caso delle persone interdette, sentito comunque l'interessato, il consenso è espresso dal tutore che all'atto della sottoscrizione, oltre a fornire le generalità produrrà gli estremi del verbale di nomina.
- Le persone inabilite secondo i termini giuridici, possono esprimere il consenso.
- Sia nel caso di persone inabilite, sia nel caso di persone in amministrazione di sostegno, il consenso è regolato, a norma di legge, in funzione di quanto è stabilito nel decreto di nomina dell'Amministrazione di Sostegno. Pertanto si verificano due situazioni;
 1. decreto di amministrazione di sostegno che prevede espressamente la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario da parte dell'Amministratore di Sostegno, in questo caso sia il consenso è espresso solo dall'Amministratore di sostegno, sentito comunque l'interessato,
 2. decreto di amministrazione di sostegno che non prevede la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario dell'Amministratore ma solo l'assistenza necessaria, in questo caso sia il consenso è espresso sia dall'interessato sia dall'Amministratore di sostegno.

Il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario

- E' facoltà della persona, maggiorenne capace di agire, accettare in tutto o in parte i trattamenti sanitari proposti: il rifiuto, la rinuncia o la revoca al trattamento devono essere sempre riportate nella documentazione sanitaria, anche per quanto riguarda i rischi che ciò può comportare.
- Nel caso di un eventuale rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario o, e dell'accertamento diagnostico saranno illustrate le eventuali alternative, ove esistenti e praticabili, con riferimento allo stato di salute e le possibili conseguenze del rifiuto.
- Nel caso di persona incapace di agire o minorenne, qualora il rappresentante legale o chi esercita la responsabilità genitoriale, intenda rifiutare o rinunciare al trattamento sanitario ma il medico lo ritiene appropriato e necessario la decisione è rimessa al giudice tutelare.
- Il medico è tenuto a rispettare la sua volontà o quella espressa da chi è titolato in sua vece di rifiutare o di rinunciare al trattamento sanitario. Non può comunque esigere trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Cosa sono le DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento

- Le DAT sono l'espressione della volontà della persona in tema di trattamenti sanitari, in cui l'individuo esprime il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti in previsione di un'eventuale incapacità di autodeterminarsi.
- Le DAT sono rilasciate nei termini previsti dalle normative vigenti.
- Nelle DAT è possibile indicare una persona di fiducia, denominato fiduciario.
- Il fiduciario è persona maggiorenne capace di agire, che rappresenta la persona nelle relazioni con il medico e la struttura sanitaria.

Chi può rilasciare le DAT

- In base alle norme attuali è la persona fisica maggiorenne che enuncia, in un momento in cui è capace di intendere e di volere, i propri orientamenti in merito ai trattamenti che intende

accettare o meno (accertamenti diagnostici, alle scelte terapeutiche e a singoli trattamenti e anche riguardo la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici).

- Ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso.

Come e dove è possibile rilasciare le DAT?

- Le DAT per essere valide devono essere redatte da persona maggiorenne, capace di intendere e volere al momento del rilascio, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
- La normativa prevede che le *“DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito”*
- Il Comune di Roma ha stabilito che: per i *“cittadini residenti in Roma Capitale, interessati alla dichiarazione, potranno depositare la propria DAT a far data dal 1° luglio 2018 presso uno dei 15 Municipi (a prescindere dallo specifico domicilio di residenza territoriale), che dovrà essere consegnata in busta aperta in modo che sia possibile verificare la presenza in calce della firma autografa del dichiarante. Le eventuali variazioni alla DAT o la revoca devono essere presentate nel Municipio dove è depositata la DAT originaria”*.

E' possibile modificare le DAT?

- E' possibile modificarle in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per il rilascio.

E' possibile revocare le DAT ?

- Con le stesse modalità del rilascio è possibile revocarle in qualsiasi momento.
- In condizione di emergenza e urgenza possono essere revocate con dichiarazione verbale, raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Chi può accedere alle DAT?

- Il medico che l'ha in cura allorché sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi.
- Deve potervi accedere il fiduciario per dare attuazione alle scelte compiute dal disponente.

Le DAT sono vincolanti?

- Il medico *“è tenuto al rispetto”* delle DAT per quanto riguarda la volontà espressa dal paziente di rifiutare in tutto o in parte agli accertamenti diagnostici ed i trattamenti sanitari.
- Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il medico e il fiduciario decide il giudice tutelare.